

STATUTO

AIPA | Associazione Italiana Parto in Analgesia

Via Antonio da Pordenone 19, 30174 Mestre - Venezia

ART. 1. COSTITUZIONE

E' costituita una associazione denominata AIPA -
Associazione Italiana Parto in Analgesia.

L'associazione ha sede in Mestre, via Antonio da
Pordenone 19, 30174.

La sede sociale potrà essere spostata con delibera
della maggioranza dell'assemblea.

ART. 2. FINALITA' E CARATTERISTICHE

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

difesa del diritto di libera scelta della donna sulle
modalità e sullo svolgimento del parto

promozione e difesa del diritto ad un parto fisiologico
che eviti o riduca la sofferenza alla partoriente

promozione di tecniche antalgiche efficaci e sicure
ed in particolare della analgesia per il travaglio e
il parto.

L'associazione non ha qualificazione giuridica,
politica, sindacale e confessionale e non ha scopi
di lucro.

ART. 3. DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4. ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.

La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

ART. 7. SERVIZI AI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

ART. 8. DOVERI DEI SOCI.

I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della tessera sociale;
- 2) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

ART. 9. RIMOZIONI DEI SOCI

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- 3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART. 10. PATRIMONIO-ESERCIZI SOCIALI-MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai beni mobili ed immobili che potranno diventare proprietà dell'associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

d) da sovvenzioni, contributi o donazioni di terzi.

ART. 11. SOMME VERSATE

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 12. BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'Assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

ART. 13. RESIDUO BILANCIO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o

la distribuzione non siano imposte dalla legge;

AMMINISTRAZIONE

ART. 14.

Organi dell'associazione sono l'Assemblea degli Associati, ed il Segretario.

ART. 15

L'associazione è amministrata da un Segretario il quale ne coordina l'attività, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e la rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Segretario, che dura in carica tre anni dalla nomina ed è rieleggibile, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'attività dell'associazione.

Al Segretario spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Segretario sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea. Incarichi di natura scientifica, di coordinamento, amministrativi o di altra natura possono essere affidati a qualsiasi associato per decisione unanime dei soci fondatori per i primi quattro anni e successivamente per decisione a maggioranza dell'assemblea.

ART. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione a mezzo posta elettronica e/o fax del Segretario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria può essere, altresì, convocata qualora il Segretario lo ritenga opportuno o su domanda di almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati.

Hanno diritto a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea tutti gli associati fondatori ed ordinari in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione. Gli associati dispongono ciascuno di un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere prese con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati ordinari che deve però comprendere anche il voto favorevole della maggioranza degli associati fondatori.

E' ammesso il voto per procura scritta. Ad ogni associato non possono essere attribuite più di quattro procure.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Segretario;

b) eleggere il Segretario;

c) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi;

d) deliberare sulle direttive di ordine generale della Associazione e sulla attività svolta;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Segretario;

- in sede straordinaria:

f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare su proposte di modifiche dello Statuto;

h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

i) deliberare su acquisti e trasferimenti, a qualsiasi titolo, dei beni immobili;

l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Segretario.

CONTROVERSIE E SCIoglimento

ART. 17

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra gli associati e l'associazione sarà decisa inoppugnabilmente e irrisolvibilmente da un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due nominati uno per parte da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così nominati

d'accordo tra di loro. Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla avvenuta formazione del collegio arbitrale e con pieno rispetto del contraddittorio.

ART. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto a partecipare all'assemblea. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL

19/09/2009

Il presidente dell'assemblea.....
(firma).....

Il segretario dell'assemblea.....
(firma).....